



**REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale**  
Direzione Generale Politiche Territoriali,  
Ambientali e per la Mobilità

*Area di Coordinamento*  
*“Pianificazione Territoriale e Paesaggio “*

## **Allegato A**

2 . Testo che integra la Disciplina Generale del PIT e allegati grafici:

S1 – Misure di salvaguardia ambiti A-B-C (scala 1:20.000)

S2 – Misure di salvaguardia ambito B-C (scala 1:5.000)

S3 – Misure di salvaguardia ambito C (scala 1:2.000)

# Integrazioni alla disciplina generale del PIT

## Art. 1 Modifiche all'articolo 2

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della disciplina generale del PIT, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72 sono inseriti i seguenti commi:

“7. bis- Il Parco agricolo della Piana costituisce uno specifico Progetto di territorio del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e adempie alle finalità dell'Agenda strategica del PIT di cui all'art. 38 come richiamate nella specifica integrazione del documento di Piano di cui al § 7 ter e ai sottoparagrafi correlati (7 ter, 1; 7 ter, 2; sette ter, 3; 7 ter 4).

7. ter - La formulazione e la realizzazione del Progetto di territorio concernente il Parco agricolo della Piana sono definite e disciplinate, mediante:

- a) le disposizioni degli articoli 38 bis e 38 ter della presente disciplina;
- b) gli elaborati cartografici allegati alla presente disciplina generale del PIT concernenti il Quadro conoscitivo (Qc1, Qc2, Qc3, Qc4, Qc5, Qc6) dello specifico Progetto di territorio;
- c) gli elaborati cartografici attinenti al Progetto di territorio (P1, P2);
- d) l'individuazione delle invarianti strutturali specifiche relative alla realizzazione del Progetto di territorio concernente il Parco agricolo della Piana;
- e) la specifica disciplina del Progetto di territorio, per la realizzazione dei suoi obiettivi;
- f) gli elaborati cartografici (S1, S2, S3) allegati alla presente disciplina e relativi agli ambiti di salvaguardia concernenti il territorio del Parco agricolo della Piana;
- g) la formulazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 38 *quater* concernenti gli ambiti di cui alla lettera f) del presente comma;
- h) gli specifici elaborati della Valutazione integrata di cui agli articoli 11,12, 13 e 14 della l.r. 1/2005;
- i) l'individuazione dell'ambito convenzionale di valutazione di cui alla tavola 1 della relazione di sintesi concernente la valutazione integrata – “Rapporto di valutazione”
- j) le prescrizioni che ne derivano ai fini del Master plan del Sistema Aeroportuale Toscano che integra la presente disciplina ai sensi della lettera b) del comma 7 del presente articolo.”.

Art. 2  
Modifiche all'articolo 9

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 9 della disciplina generale del PIT, approvato con la deliberazione del 24 luglio 2007, n.72, sono inseriti i commi seguenti:

12 bis. Ai sensi dell'articolo 38 ter, nell'ambito specifico individuato nell'allegato cartografico S2 allegato alla presente disciplina, relativo al Parco agricolo della Piana e alla conseguente qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola (d'ora in avanti "ambito di salvaguardia B"), sono consentite solo previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e della programmazione generale e settoriale finalizzate alla qualificazione dell'Aeroporto di Firenze-Peretola.

12 ter. Ai fini dell'esame dei progetti aventi ad oggetto la qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola sono assicurati la promozione e l'espletamento delle forme più idonee di partecipazione della cittadinanza alla discussione pubblica in ordine ai presupposti, ai contenuti progettuali, ai criteri ed alle modalità della loro valutazione.

12 quater. La valutazione dei progetti, aventi ad oggetto la qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola, verifica il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 ter del Master plan relativo al "Sistema aeroportuale toscano", che integra la presente disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera b) e di cui alla disciplina specifica del Progetto di territorio allegato al PIT.

12 quinquies. Anche prima della formale valutazione di cui al comma 12 quater, è assicurato il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 5 ter, comma 4 del Masterplan relativo al "Sistema aeroportuale toscano", nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti di adeguamenti infrastrutturali della autostrada A11 e dello svincolo di Peretola, con riferimento ai contenuti del progetto di qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola, nello stato di elaborazione in cui si trova.

12 sexies. Nell'ambito specifico individuato nell'elaborato cartografico S3, relativo alle aree a sud dell'Autostrada A 11 eventualmente interessate dal progetto di qualificazione aeroportuale (d'ora in avanti "ambito di salvaguardia C"), non sono consentite previsioni che contrastino con la destinazione dell'area finalizzata alla qualificazione aeroportuale stessa.

Art. 3  
Inserimento dell'articolo 38 bis

1. Dopo l'articolo 38 della Disciplina generale del PIT approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 24 luglio 2007, n.72, è inserito il seguente:

*“Art. 38 bis – Progetto di territorio di rilevanza regionale relativo al parco agricolo della piana*

1. Il Progetto di territorio di rilevanza regionale relativo al parco agricolo della piana applica e sviluppa gli assunti statutari e persegue gli obiettivi strategici del presente Piano allo scopo di realizzare specifiche politiche integrate di area vasta congruenti alle finalità di cui all'articolo 38.

Art. 4  
Inserimento dell'articolo 38 ter

1. Dopo l'articolo 38 bis è inserito il seguente art. 38 ter:

*“Art. 38 ter – Il Parco agricolo della Piana quale Progetto di territorio di rilevanza regionale. Definizione tematica e normativa.*

1. Nei territori dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, viene individuato il Parco agricolo della Piana quale Progetto di territorio di rilevanza regionale, come definito mediante gli “ambiti di salvaguardia A” nell'elaborato cartografico S1 allegato alla presente disciplina, che - unitamente agli ulteriori elaborati di cui all'art. 2, comma 7 quater - costituisce parte integrante del presente Piano.

2. Il territorio del Parco agricolo della Piana è costituito dall'insieme di aree agricole, aree a verde pubblico o privato ed altre destinate ad interventi di compensazione ambientale che dal Parco di Castello, previsto nel Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) del Comune di Firenze, delimitate a nord dalla strada Perfetti Ricasoli ed a Sud dalla via Pistoiese estendendosi in alcuni casi a comprendere ulteriori aree agricole e ambientali, giungono al tratto dell'Ombrone che segna il confine fra le provincie di Prato e Pistoia,

3. Questo Piano qualifica il Parco agricolo della Piana come area agricola di specifica valenza ambientale e di particolare pregio paesaggistico e culturale. Detto Parco costituisce come tale l'infrastruttura verde che connette e qualifica l'Area vasta Firenze-Prato-Pistoia, la cui prima elaborazione indicativa è contemplata nel Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana, le Province ed i Comuni Capoluogo dell'Area metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia ed il Circondario Empolese Valdelsa, sottoscritto il 3 novembre 2006. Ai fini di cui al § 7 ter. 3, del Documento di piano, negli ambiti di salvaguardia A, individuati nell'elaborato cartografico S1 allegato alla presente disciplina, il Parco agricolo della Piana si compone degli elementi costitutivi del Progetto di territorio, oggetto della disciplina specifica in esso contenuta.

**4.**Il Parco agricolo della Piana, come definito al comma 2 e come risultante degli elementi funzionali di cui al comma 3, definisce una serie di specifiche invarianti strutturali che identificano i caratteri paesaggistici, ecologici e funzionali del Parco agricolo della Piana e le prestazioni sociali e culturali che esso esprime per le comunità locali. Dette invarianti sono elemento cognitivo e normativo indispensabile al relativo Progetto di territorio e integrano lo Statuto del territorio della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della presente disciplina.

**5.**Il Parco agricolo della Piana è concepito da questo Piano quale elemento ordinatore delle politiche e degli interventi infrastrutturali che investono il territorio di sua pertinenza. La tutela e la valorizzazione della sua qualificazione agricola, ecologica, culturale e funzionale determinano i criteri di progettazione e valutazione degli interventi che, in conformità alle previsioni degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio delle Amministrazioni competenti, riguardano il territorio del Parco agricolo della Piana a qualunque titolo e in relazione a qualunque finalità.

**6.**Nella messa in opera e nella realizzazione degli obiettivi del Parco agricolo della Piana mediante il relativo Progetto di territorio, di cui agli elaborati previsti dall'art. 2, comma 7 *quater*, la Regione, ai sensi delle disposizioni della disciplina specifica del Progetto medesimo, promuove e integra le necessarie politiche intersettoriali nell'area del Parco agricolo, coordinando allo scopo le sue competenze con quelle delle altre Amministrazioni interessate.

**7.**Gli obiettivi e le prescrizioni per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola e per le conseguenti iniziative progettuali sono definiti dal Master plan del Sistema Aeroportuale Toscano, allegato al presente Piano", nonché dai contenuti del Progetto di territorio.

**8.**Per armonizzare gli strumenti urbanistici delle Amministrazioni provinciali e comunali competenti la Regione Toscana conclude lo specifico accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della legge regionale 1/2005, tra tutte le Amministrazioni interessate.

Art. 5  
Inserimento dell'articolo 38 quater

Dopo l'articolo 38 ter della Disciplina generale di Piano, inserito dall'articolo 7 del presente atto, è inserito il seguente:

*“Art. 38 quater - Misure di salvaguardia concernenti specificamente il Parco agricolo della Piana e la conseguente qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola.*

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della presente disposizione del PIT, relativamente agli ambiti di salvaguardia A come individuati nell'elaborato cartografico S1 allegato alla presente disciplina, e fino al momento dell'adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti da parte di Province e Comuni in attuazione dell'intesa preliminare relativa all'accordo previsto all'articolo 38 ter, comma 8, sono consentite solo nuove previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, che comportino una destinazione urbanistica agricola ed attività complementari e di sostegno ad essa collegate.

2. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della presente disposizione del PIT, relativamente agli ambiti di salvaguardia A come individuati nell'elaborato cartografico S1 allegato alla presente disciplina, e fino al momento dell'adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti da parte di Province e Comuni in attuazione dell'intesa preliminare relativa all'accordo di pianificazione previsto all'articolo 38 ter, comma 8, non è consentita l'attuazione di strumenti urbanistici o di atti di governo del territorio che, fatta eccezione per gli interventi previsti in piani attuativi già convenzionati:

- a) prevedano una destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- b) comportino l'insediamento di funzioni differenti da quella agricola.

3. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della presente disposizione del PIT, relativamente all'ambito di salvaguardia B di cui all'elaborato cartografico S2 allegato alla presente disciplina e fino al momento dell'adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti da parte di Province e Comuni in attuazione dell'intesa preliminare relativa all'accordo di pianificazione previsto all'articolo 38 ter, comma 8, della presente disciplina:

- non sono consentite nuove previsioni o modifiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio in contrasto con la prescrizione stabilita dal presente Piano per tale ambito di salvaguardia all'art. 9 comma 12 bis;
- non sono consentite nuove previsioni o modifiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio relative al Progetto del Parco agricolo della Piana fino all'approvazione del progetto preliminare o definitivo, a seconda della normativa statale applicabile, relativo alla qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, commi 12 bis e 12 quater, e fermo altresì che le aree residue rispetto alla localizzazione degli spazi aeroportuali saranno destinate al Parco agricolo della Piana.

4. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della presente disposizione del PIT, relativamente all'ambito di salvaguardia C come individuato nell'elaborato cartografico S3 allegato alla presente disciplina, e fino all'approvazione del progetto di qualificazione dell'Aeroporto di Firenze-Peretola, non sono consentiti interventi edilizi per le aree non edificate in contrasto con quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 12 quinquies, fatta eccezione per gli interventi iniziati, a condizione che i relativi lavori vengano terminati entro tre anni dal loro inizio, nonché per gli interventi previsti in piani attuativi già convenzionati. E' assicurata l'integrazione fra

gli interventi di riqualificazione dell'aeroporto e la progettazione dell'eventuale realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11, così come prescritto al comma 12 quinquies dell' art. 2.